



L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di maggio a Ragusa presso i locali messi a disposizione dal C.S.R. siti in Via G. Dalle Bande Nere n. 3, su convocazione del Presidente della Sezione Sig. Occhipinti Salvatore con lettera prot. 01/2024 del 09/05/2024, alle ore 18,30 in seconda convocazione, ha avuto luogo l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione A.I.A.S. di Ragusa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione di un nuovo Statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di conferire all'Associazione le necessarie caratteristiche che consentano il riconoscimento della stessa quale Ente del Terzo Settore, consentendone l'accesso alle relative disposizioni di legge al fine di portare a pieno compimento la sua missione sociale come già descritta dell'oggetto sociale all'atto della sua istituzione;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presiede, Sig. Occhipinti Salvatore, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida ed aperta l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Bonotto Felicia che presente accetta.

Aperta l'adunanza, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Adozione di un nuovo Statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di conferire all'Associazione le necessarie caratteristiche che consentano il riconoscimento della stessa quale Ente del Terzo Settore, consentendone l'accesso alle relative disposizioni di legge al fine di portare a pieno compimento la sua missione sociale come già descritta nell'oggetto sociale all'atto della sua istituzione.

Il Presidente espone a tutti i soci presenti le motivazioni sociali e legali che rendono opportuno il riconoscimento dell'Associazione come Ente del terzo Settore, al fine di applicarne la relativa normativa, e dà lettura del nuovo Statuto all'Assemblea. Fa presente che il nuovo Statuto, a seguito dell'approvazione, dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'assemblea, prende atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo ampia e completa discussione, viene approvata all'unanimità l'adozione del nuovo Statuto sociale aderente alla normativa del Terzo Settore, di cui al D.Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente alla nuova denominazione dell'Associazione così definita, ai sensi del suddetto decreto: "ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) SEZIONE DI RAGUSA "Giovanni Brullo" – ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)".



L'Assemblea, con riferimento alla registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, dà mandato al Presidente di procedere a tutto quanto necessario per l'adempimento richiesto.

Lo Statuto viene acquisito agli atti della sezione.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. e poiché nessuno chiede la parola il Presidente dell'Assemblea alle ore 20.00 dichiara chiusi i lavori per cui si procede alla sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il... **28/05/2024**

N. **530** Serie **3**

Esatti Euro... **ATTO ESENTE**



IL FUNZIONARIO
Mattia Grano

Firma su delega del Direttore Provinciale
NICOLA LAMADDALE



STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) SEZIONE DI RAGUSA "Giovanni Brullo" - ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

ART. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata: "**Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. SEZIONE DI RAGUSA - Ente del Terzo Settore (ETS)**", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. Essa è sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S. Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare integralmente lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ragusa, Via Ettore Fieramosca n. 76. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Ragusa non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – Scopo

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico – partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale – tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 – per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'Associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine



materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura della disabilità e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente e pertanto potrà svolgere le seguenti attività:

- instaurare ed intensificare i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- promuovere e sollecitare ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione;

- promuovere l'attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;

- svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili;

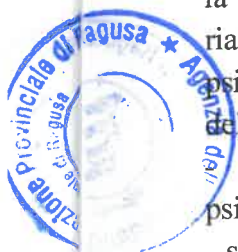
- prestare assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;

- promuovere la istituzione e gestione Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;

- istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di disabilità;

- sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;

- collaborare alla gestione di corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le



persone in situazioni di disabilità, per aiutarle nell'integrazione sociale

- mantenere intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano;
- svolgere senza scopo di lucro ogni attività, utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, compreso la gestione di corsi di formazione per operatori sanitari e socio-sanitari e corsi e/o attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati;
- impegnarsi a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;
- istituire centri di ricerca per l'applicazione dell'informatica nel campo dei sistemi di comunicazione alternativa e per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili;
- istituire Centri di Ricerca;
- aiutare le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;
- consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;
- curare l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;
- coordinare, istituire e gestire Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- curare, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione di persone svantaggiate;
- promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;
- collaborare con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili;

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Dlgs 117/2017 ed in coerenza con quelle individuate e definite dal Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. – E.T.S. Rete Associativa e deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di ENTE DEL



TERZO SETTORE o l'acronimo ETS.

ART. 5 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dalle entrate così costituite:
 - a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall'A.I.A.S. Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;
 - c) da contributi pubblici e privati;
 - d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

L'Associazione A.I.A.S., Sezione di Ragusa, costituita in ETS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

L'Associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S. Rete Associativa, né delle altre sezioni territoriali, né dei Comitati regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'Associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S. Rete Associativa, né dalle altre sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

ART. 6 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative rimosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art.7 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento Sezionale, lo Statuto Nazionale ed i Regolamenti Nazionali e Regionali obbligandosi ad osservarli ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.



L'Associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio se diverso, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell'A.I.A.S. Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale od il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato ed alla Sezione.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi dell'Associazione
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'A.I.A.S. Nazionale
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dell'A.I.A.S. Nazionale. La sezione verserà alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale.



ART. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:

- recesso
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno
- per decadenza
- per espulsione

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione
- c) versino in stato di incompatibilità
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente dell'Associazione.

ART. 9 - Incompatibilità

I dipendenti della sezione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza. Se optasse per la carica sociale potrà essere insediato ed investito della funzione solo dopo aver presentato le sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

ART. 10 - Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/17;
- e) l'Organo di Revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17.

I compensi ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali all'interno dell'Associazione devono essere proporzionati all'attività effettivamente prestata da ognuno, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 lettera a del D.Lgs. 117/17.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei Soci con apposita deliberazione.

L'Associazione ETS deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari che collaborano non saltuariamente, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12 – Assemblea

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea



inoltre deve essere convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) nomina i delegati che rappresenteranno l'Associazione all'assemblea Nazionale A.I.A.S.;
- c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 soci ove il numero dei soci sia superiore a 500.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco della materie da trattare, trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'Associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.



Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 o 5 membri, compreso il Presidente ed il Vice presidente.

I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea elettiva stabilirà, in occasione di ogni elezione del Consiglio Direttivo, se l'organo dovrà essere composto per il successivo triennio da 3 o 5 membri.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiamo rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello Statuto;
- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto;

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo



Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- d) redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) amministrare i beni dell'Associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
- g) delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) provvedere per ogni altra necessità dell'Associazione;
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, salvo urgenza motivata, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il consigliere nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima assemblea utile che dovrà provvedere alla nomina del nuovo consigliere.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario.



Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 14 – Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 – Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

ART. 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene il registro delle Entrate e delle Uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei Soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio della sezione, ne esige le rendite, le quote, i contributi e le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci a firma congiunta.

Ogni pagamento deve essere effettuato a firma congiunta.

In caso di impedimento del Presidente e/o del Tesoriere può essere incaricato il Vice Presidente.

ART. 18 – Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto dallo stesso Organo e libro delle adunanze dell'Organo di Revisione ove ricorrono le condizioni della nomina.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta da far pervenire al Consiglio Direttivo con un preavviso di dieci giorni.



ART. 19 - Organo di Controllo e di Revisione

L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo Settore, ove presente, può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti almeno da uno dei componenti. Esso nomina al suo interno un presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nel libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del D.L. 231/2001;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs 117/17;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/17 e predisporre la relazione;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- g) nei casi previsti dall'articolo 31 comma 1 del D.lgs 117/17, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti purché iscritto nell'apposito albo dei revisori dei conti;
- h) l'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 117/17, può essere formato da un unico componente, da una società di revisione, viene eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una



remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione completa dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione esclusa la carica di organo di controllo.

ART. 20 – Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 – Bilancio di esercizio

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 117/17.

ART. 22 – Bilancio sociale ed informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in



conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'Associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'Associazione e quello dall'A.I.A.S. Nazionale lo scioglimento della Sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Detto patrimonio dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni A.I.A.S., preferibilmente della stessa regione, o in favore dell'A.I.A.S. Nazionale ETS, o in favore di enti aderenti all'A.I.A.S. Nazionale ETS, purché enti del Terzo Settore.

ART. 24 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo Settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto nazionale dell'A.I.A.S., oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili. Fino alla data del provvedimento di iscrizione al RUNTS si applicano le disposizioni dello statuto vigente.

